

Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1BDI – pag.1/3
XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue manutenzione ordinaria o straordinaria; dopo l'intervento il cliente vende la macchina ad altro cliente residente in altro paese dell'Area CE, Italia esclusa

1. MANUTENZIONE ORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività svolte per **mantenere e ripristinare** le condizioni di uso, funzionamento e sicurezza previste da XXX al momento della messa in servizio della macchina, attraverso interventi **correttivi o programmati**, compresa la sostituzione di parti usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La manutenzione ordinaria è generalmente svolta dal cliente o da XXX su richiesta del cliente.

2. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

(con riferimento alla definizione riportata nella norma UNI 11063)

E' l'insieme delle attività **non ricorrenti e di costo elevato, rispetto ai costi di manutenzione ordinaria**, attraverso **interventi programmati o accidentali**, compresa la sostituzione di parti guaste o usurate con ricambi originali od oggettivamente equivalenti.

La manutenzione straordinaria può essere effettuata da XXX o dal cliente.

3. OBBLIGHI DI XXX S.p.A. E OBBLIGHI DEL CLIENTE

A parte gli obblighi legali e contrattuali di XXX relativi al periodo di garanzia, il **responsabile degli interventi su una macchina dopo la sua prima messa in servizio presso il cliente, ovvero dopo il passaggio di proprietà effettivo**, è, in base agli obblighi derivanti dalla legislazione vigente nei paesi dell'area CE sui luoghi di lavoro, **il cliente medesimo**, ovvero il datore di lavoro.

4. COMPORTAMENTI DI XXX S.p.A.

Anche in assenza di obblighi legali e nella eventualità di obblighi non noti, e' comunque **cautelativo per XXX tenere i comportamenti indicati** di seguito al fine di:

- salvaguardare XXX, ossia evitare / limitare un qualche coinvolgimento legale successivo all'intervento, in caso di ispezioni o incidenti e relative inchieste degli organi competenti;
- fornire un servizio utile agli sviluppi dei rapporti con il cliente, tenuto conto che è verosimile il coinvolgimento di XXX da parte del cliente non in grado di fare fronte in modo autonomo a quanto richiestogli dalla legislazione sui luoghi di lavoro.

4.1. Macchina degradata o manomessa dal cliente nelle sicurezze e/o in altri requisiti obbligatori

Se XXX rileva che la macchina è degradata o è stata manomessa dal cliente relativamente a dispositivi di sicurezza e/o ad altri requisiti obbligatori, è necessario mettere in evidenza tale condizione tramite una opportuna documentazione, per eventuali necessità di difesa a fronte di inchieste degli organi competenti.

Detta documentazione, come minimo, deve essere costituita da:

- un modulo di assistenza tecnica controfirmato dal cliente con l'annotazione delle manomissioni rilevate;
- raccomandata con ricevuta di ritorno di avvertimento sulla pericolosità e/o non conformità della macchina conseguente alle modifiche apportate dal cliente;
- offerta per il ripristino delle condizioni originarie e per l'eventuale adeguamento previsto dalle leggi vigenti sui luoghi di lavoro.

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è:

- **per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo): la legislazione nazionale che ha recepito la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (2009/104/CE, ex 89/655/CEE e sue successive modifiche) ;
- **per macchine dotate di marcatura CE**: le direttive applicabili in relazione all'anno di costruzione, ad es. Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX).

Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1BDI – pag.2/3
XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue manutenzione ordinaria o straordinaria; dopo l'intervento il cliente vende la macchina ad altro cliente residente in altro paese dell'Area CE, Italia esclusa

4.2. Macchina con sicurezze e/o altri requisiti obbligatori da adeguare alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro

L'inadeguatezza di sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori potrebbe derivare da qualche requisito introdotto dalla legislazione sui luoghi di lavoro successivamente alla data di messa in servizio della macchina o da carenze di XXX nella fornitura originaria.

Se XXX rileva che la macchina necessita di adeguamento alle vigenti leggi sui luoghi di lavoro, occorre valutare se effettuare una offerta di adeguamento.

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è:

- **per macchine prive di marcatura CE** (perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo): la legislazione nazionale che ha recepito la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (2009/104/CE, ex 89/655/CEE e sue successive modifiche)
- **per macchine dotate di marcatura CE:** le direttive applicabili in relazione all'anno di costruzione, ad es. Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX.

Se viene effettuato un adeguamento relativo a sicurezze e/o ad altri requisiti obbligatori, potrebbe essere necessario aggiornare la documentazione per l'utilizzo della macchina (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici), tenendo conto, quindi, dei relativi costi.

4.3. Dopo l'intervento di XXX il cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa, intende vendere la macchina ad altro cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa.

La vendita autonoma di una macchina da parte del cliente proprietario non comporta alcun obbligo legale per XXX.

Comunque, a scopo informativo e nella eventualità che vi sia la necessità di un supporto di XXX nei confronti del cliente venditore e/o del cliente acquirente, si riportano le seguenti considerazioni:

- **per macchine prive di marcatura CE, perché messe in servizio prima del 1/1/95, data di entrata in vigore della Dir. Macchine a livello europeo:**
escludendo il caso di vendita nell'ambito dello stesso paese, per la quale da parte del venditore non vi dovrebbero essere incertezze sulle leggi vigenti, data la numerosità dei paesi dell'Area CE e la vastità / eventuale non conoscenza della legislazione dei paesi interessati, **è cautelativo per il cliente venditore effettuare nella documentazione commerciale di vendita, una richiesta al cliente acquirente di esistenza nel proprio paese di eventuali obblighi spettanti al venditore di una macchina usata**, derivanti dalla legislazione nazionale di recepimento delle direttive europee sulla sicurezza delle macchine e dei luoghi di lavoro;
la documentazione contenente detta richiesta può costituire un elemento a favore a fronte di eventuali contestazioni successive alla vendita.

Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme ai requisiti obbligatori; è quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra);
La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è la legislazione nazionale che ha recepito la direttiva sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro (2009/104/CE, ex 89/655/CEE e sue successive modifiche);

Obblighi / comportamenti di XXX in funzione dei tipi di interventi su macchine XXX usate - 1BDI – pag.3/3
XXX S.p.A. interviene nel proprio stabilimento o presso il cliente su macchina XXX di cliente residente in un paese dell'Area CE, Italia esclusa; esegue manutenzione ordinaria o straordinaria; dopo l'intervento il cliente vende la macchina ad altro cliente residente in altro paese dell'Area CE, Italia esclusa

➤ **per macchine dotate di marcatura CE:**

Il cliente venditore deve corredare la macchina usata, oltre che della Dichiarazione CE di Conformità, anche della documentazione per il suo utilizzo (manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici).

Al cliente acquirente compete l'obbligo, in base alle leggi vigenti sui luoghi di lavoro, di allocare nel proprio stabilimento una macchina sicura e conforme agli altri requisiti obbligatori; è ovvio che le sole marcatura CE / Dichiarazione CE di Conformità non possono garantire la sicurezza e la conformità della macchina usata; sarà quindi necessario che il cliente acquirente effettui le opportune verifiche per l'accertamento non solo di eventuali degradi palesi (es. mancanza di un riparo, difetti dell'asservimento delle protezioni mobili interbloccate, indisponibilità di manuale di istruzioni / schemi elettrici – fluidici, ...), ma anche di eventuali degradi di tipo non evidente, ma comunque verificabili (es.: efficienza del circuito di protezione di terra);

La legislazione di riferimento, per giudicare lo stato delle sicurezze e/o di altri requisiti obbligatori e l'eventuale necessità di adeguamento, è:

Direttive Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica ed, eventualmente, Recipienti Semplici a Pressione, PED e ATEX